

Obbligo gomme invernali, quando montarle e le multe per chi non Ã¨ in regola: la guida Aci

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â??
Quando montare le gomme invernali, cosa prevede la legge e quali alternative scegliere? Con lâ??arrivo del freddo torna, infatti, il momento di preparare lâ??auto alla stagione invernale. Dal cambio degli pneumatici al controllo della pressione, passando per catene da neve e gomme quattro stagioni, sono diverse le accortezze che permettono di affrontare i mesi piÃ¹ freddi con maggiore sicurezza. A fare luce su cosa sapere per viaggiare in regola e scegliere la soluzione piÃ¹ adatta alle proprie esigenze Ã¨ lâ??Aci. Il 15 novembre Ã¨ passato e sulle strade interessate dalle ordinanze sono entrati in vigore gli obblighi invernali. Per molti automobilisti il problema sembra quindi risolto: gomme cambiate, oppure catene nel bagagliaio, e se ne riparla in primavera. In realtÃ , Ã¨ proprio adesso che vale la pena fare qualche controllo. Essere formalmente in regola non significa automaticamente avere unâ??auto preparata bene per affrontare freddo, pioggia, neve e ghiaccio.

Ci sono errori molto comuni: pneumatici corretti ma sgonfi, catene mai provate e magari incompatibili con la misura montata, gomme invernali soltanto su un asse oppure un codice di velocitÃ che viene dimenticato quando arriva la primavera. Il periodo normalmente interessato dagli obblighi invernali sulle strade sottoposte a specifica ordinanza va invece dal 15 novembre al 15 aprile. In alcune zone, soprattutto sulle strade di montagna, possono perÃ² essere stabiliti periodi differenti. La circolare del Mit chiarisce inoltre un punto spesso trascurato: se gli pneumatici invernali rispettano completamente le caratteristiche riportate sulla documentazione del veicolo, compreso lâ??indice di velocitÃ , non esistono limitazioni temporali al loro utilizzo. Dal punto di vista pratico, perÃ², utilizzare pneumatici invernali durante i mesi piÃ¹ caldi non rappresenta generalmente la soluzione ideale per prestazioni, usura e consumi.

La direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 individua normalmente nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile la stagione nella quale gli enti proprietari o

concessionari delle strade possono imporre le dotazioni invernali. Questo significa che non esiste un obbligo indistinto su tutte le strade italiane. Lâ??articolo 6 del Codice della Strada consente infatti agli enti competenti di prescrivere che i veicoli siano equipaggiati con pneumatici invernali oppure abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Lâ??obbligo va quindi verificato sulla strada che si intende percorrere, attraverso la segnaletica e le ordinanze emesse dagli enti proprietari o dai concessionari. In presenza di particolari condizioni climatiche o su strade di montagna, la direttiva ministeriale permette inoltre di adottare periodi differenti rispetto alla finestra standard 15 novembre-15 aprile.

Sulle strade dove lâ??ordinanza prevede pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo, Ã¨ possibile continuare a utilizzare pneumatici estivi purchÃ© si disponga di dispositivi idonei e compatibili con il proprio veicolo. Le catene devono quindi essere della misura corretta per gli pneumatici montati e devono essere utilizzabili sulla vettura secondo quanto previsto dal costruttore. Questa possibilitÃ Ã¨ espressamente prevista dal Codice della Strada, che pone sullo stesso piano, ai fini dellâ??adempimento dellâ??ordinanza, la presenza di pneumatici invernali oppure di mezzi antisdrucciolevoli a bordo. Una delle domande piÃ¹ frequenti riguarda gli pneumatici quattro stagioni, â??all season o four seasonâ??. Se sono regolarmente omologati per il veicolo e riportano le marcature richieste per lâ??impiego invernale, possono assolvere allâ??obbligo senza rendere necessario avere anche le catene a bordo, salvo eventuali prescrizioni specifiche imposte sulla strada percorsa.

default watermark

Il vantaggio delle quattro stagioni Ã¨ proprio quello di poter essere utilizzate durante tutto lâ??anno, evitando il doppio cambio stagionale. Si tratta perÃ² di una soluzione di compromesso. In condizioni invernali particolarmente difficili un pneumatico specificamente progettato per lâ??inverno puÃ² offrire prestazioni migliori. Gli pneumatici invernali previsti dalla normativa italiana sono identificati dalle marcature M+S, MS, M-S oppure M&S, sigle che derivano dalle parole inglesi Mud and Snow, cioÃ¨ fango e neve. Su molti pneumatici Ã¨ presente anche il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), riconoscibile dalla montagna a tre cime con un fiocco di neve al centro. Questâ??ultimo simbolo indica che lo pneumatico ha superato specifici test di prestazione sulla neve e rappresenta quindi unâ??informazione ulteriore rispetto alla semplice marcatura M+S.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 febbraio 2023 ha aggiornato le regole sui dispositivi supplementari di aderenza, introducendo come riferimento la norma Uni EN 16662-1:2020. Le cosiddette calze da neve conformi ai requisiti previsti possono quindi essere utilizzate come dispositivi supplementari di aderenza. Prima dellâ??acquisto Ã¨ fondamentale verificare la marcatura di conformitÃ e la compatibilitÃ del dispositivo con la misura degli pneumatici montati sul proprio veicolo. Il testo del provvedimento Ã¨ disponibile nella Gazzetta Ufficiale.

Ignorare unâ??ordinanza che impone le dotazioni invernali puÃ² comportare una sanzione. Fuori dai centri abitati, lâ??articolo 6 del Codice della Strada prevede per la violazione degli obblighi e delle limitazioni una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro. Nei centri abitati, dove le prescrizioni possono essere adottate attraverso le ordinanze previste dallâ??articolo 7, la sanzione per la violazione degli obblighi o delle limitazioni Ã¨ compresa tra 42 e 173 euro. Inoltre, quando i mezzi antisdrucciolevoli sono prescritti, gli agenti possono ordinare al conducente che ne sia sprovvisto di

fermarsi oppure di proseguire la marcia rispettando specifiche cautele, come previsto dallâ??articolo 192 del Codice della Strada. La disciplina Ã¨ differente per motocicli e ciclomotori a due ruote.

La direttiva ministeriale sullâ??impiego delle dotazioni invernali li esclude dallâ??obbligo ordinario di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli a bordo. Durante il periodo nel quale lâ??ordinanza Ã¨ in vigore, tuttavia, motocicli e ciclomotori a due ruote possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e quando non sono in corso precipitazioni nevose. Eâ?? comunque sempre opportuno controllare lâ??ordinanza relativa alle strade che si devono percorrere, perchÃ© su alcuni tratti possono essere previste date differenti. Il cambio stagionale Ã¨ anche lâ??occasione per verificare lo stato delle gomme. Ã? importante controllare la pressione, lâ??eventuale presenza di tagli o deformazioni, lâ??usura del battistrada e lâ??etÃ degli pneumatici.

Una corretta manutenzione Ã¨ fondamentale perchÃ© gli pneumatici rappresentano lâ??unico punto di contatto tra lâ??auto e la strada e incidono direttamente su aderenza, frenata e stabilitÃ . Chi utilizza pneumatici quattro stagioni dovrebbe effettuare gli stessi controlli periodici, anche se non deve affrontare il tradizionale cambio estive-invernali. La regola da ricordare, quindi, Ã¨ semplice: dal 15 ottobre si puÃ² iniziare il cambio gomme, ma il 15 ottobre non scatta un obbligo nazionale generalizzato. Le prescrizioni invernali entrano normalmente in vigore dal 15 novembre sulle strade interessate dalle relative ordinanze, dove lâ??automobilista deve avere pneumatici adeguati oppure dispositivi antisdrucciolevoli consentiti.

default watermark

â??

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 24, 2026
Autore
redazione